



Comune di Porto Torres  
Provincia di Sassari

**Relazione tecnica  
al piano di razionalizzazione periodica  
delle partecipazioni pubbliche**

**Art. 20 D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175  
come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n° 100 e  
dall'art. 11, comma 1, lett. b), L. 5 agosto 2022, n. 118**

Il Responsabile dell'Ufficio controllo analogo e  
società partecipate  
Dott.ssa Paola Falzei

Il Dirigente dell'Area Programmazione, bilancio, tributi,  
partecipazioni, sistemi informativi, innovazione  
Dott. John Frank Fois

## Sommario

1.	Obiettivi del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.....	3
2.	La normativa di riferimento .....	3
2.1	Le disposizioni che regolano i processi di razionalizzazione delle società partecipate.....	3
2.2	Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge.....	3
2.3	Società che producono servizi di interesse generale .....	4
2.4	Società di autoproduzione di beni e/o servizi strumentali .....	4
2.5	Altre partecipazioni ammesse .....	5
2.6	Ulteriori requisiti di ammissibilità.....	5
2.7	Disposizioni relative alle risorse umane delle società partecipate.....	5
2.8	Disposizioni in materia di servizi pubblici locali .....	7
3.	Il Piano di razionalizzazione .....	8
3.1	Visione di sintesi del piano di razionalizzazione .....	8
4.	Il Gruppo amministrazione pubblica.....	8
5.	Analisi delle singole partecipazioni.....	10
5.1	Multiservizi s.r.l. ....	10
5.2	Azienda trasporti pubblici .....	12
5.3	Ente di governo dell'ambito della Sardegna (EGAS).....	12
5.4	Abbanoa s.p.a.....	14
5.5	Fondazione Sardegna Isola del romanico .....	14
5.6	Fondazione Mo.SO.S .....	15
6.	Decisioni assunte dall'amministrazione a seguito della razionalizzazione.....	16

## 1. Obiettivi del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

Con il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, corredato da apposita relazione tecnica, si realizza un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette.

Il piano deve essere redatto ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal D. Lgs 16 giugno 2017 n° 100 e dall'art. 11, comma 1, lett. b), L. 5 agosto 2022, n. 118.

In particolare, la presente relazione tecnica, a seguito di un paragrafo introduttivo dedicato al contesto normativo in cui il Comune di Porto Torres si trova ad agire rispetto alle sue partecipazioni, riporta quanto già svolto da questa Amministrazione con il piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate dello scorso esercizio, l'individuazione del perimetro del Gruppo Amministrazione Pubblica e un'analisi sintetica delle singole partecipazioni detenute dall'ente.

## 2. La normativa di riferimento

### 2.1 Le disposizioni che regolano i processi di razionalizzazione delle società partecipate.

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D. Lgs 16 giugno 2017 n° 100, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, dopo aver adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 24 (revisione straordinaria delle partecipazioni) effettuano annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, sono adottati ove, in sede di analisi si rilevino partecipazioni:

- che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra richiamato;
- che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- con necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- con necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

### 2.2 Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

L'art. 4 del Testo, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

## 2.3 Società che producono servizi di interesse generale

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale notiamo come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali che si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni Novanta.

Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 325 del 17.11.2010 ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo". Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, infatti, ad un servizio che: a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato"; b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.

Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata.

## 2.4 Società di autoproduzione di beni e/o servizi strumentali

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali si tratta in sostanza delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del DL n. 223 del 04.07.2006 convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, oggi abrogato dal D. Lgs 175/2016.

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica non offre una definizione di "società strumentale", come invece era stato richiesto dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere reso sulla bozza di Decreto.

L'ambito nel quale gli Enti Locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche.

La disposizione di cui all'art. 4, comma 2, lettera d, del Testo unico che ammette l'attività di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento", deve essere letta congiuntamente al successivo comma 4, che così dispone: "Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'art. 16, tali società operano in via con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti", e questo al fine di evitare forme distorsive della concorrenza. Così disponendo, il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell'esclusività dell'oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale.

In proposito, ancorché il Testo unico presenti alcuni elementi di ambiguità dal punto di vista applicativo, appare utile chiarire che in termini generali l'obbligo dell'"oggetto sociale esclusivo" non va inteso nel senso che sono vietate le società "multiutilities", cioè quelle che prevedono nel proprio oggetto una pluralità di servizi strumentali, ma quelle che nel proprio oggetto sociale prevedono sia servizi strumentali che servizi di interesse generale.

Si osserva, a margine, che non è sempre agevole identificare un servizio come attività strumentale. Negli ultimi anni sono state numerose le pronunce rese dall'Antitrust che nell'esercizio dell'attività consultiva a favore degli Enti locali è stata chiamata a fugare non pochi dubbi in proposito.

## 2.5 Altre partecipazioni ammesse

Come accennato sopra, oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano di interesse ai fini della presente relazione e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi.

Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (art. 4, comma 2, lettera b);
- la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, lettera c);
- servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);
- la valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3).

## 2.6 Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

## 2.7 Disposizioni relative alle risorse umane delle società partecipate.

Il legislatore nazionale ha prodotto, a partire dal 2008, numerose disposizioni finalizzate ad introdurre elementi di regolamentazione della gestione delle risorse umane nelle società partecipate.

In tale quadro rilevano sotto il profilo macro-organizzativo, in particolare:

- a) i commi 1 e 2 dell'art. 18 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008, che stabiliscono l'obbligo per le società partecipate di dotarsi di regolamenti per la disciplina delle modalità di reclutamento delle risorse umane, secondo un diverso livello di attuazione dei principi del d.lgs. n. 165/2001 a seconda della configurazione della società come affidataria diretta in house o società mista con socio privato operativo;
- b) il comma 6 dell'art. 3-bis del Decreto Legge n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011, il quale dispone che Le società affidatarie in house (...) adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3 del D.Lgs n. 165/2001 nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'art. 18, comma 2-bis del Decreto Legge n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008.

Proprio tale disposizione è stata oggetto di numerose riformulazioni, sino alla versione definitiva determinata

dal Decreto Legge n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014 e dal Decreto Legge n.90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, nella quale si stabilisce in particolare che:

- a) le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale;
- b) a tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera;
- c) le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello.

In questa prospettiva spetta all'ente controllante, con proprio atto di indirizzo e tenendo conto delle norme che stabiliscono per esso limiti alle assunzioni, definire, per ciascuno dei soggetti partecipati, criteri e modalità di attuazione del contenimento, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

Rispetto a tale ultimo profilo della disposizione, peraltro, la Corte dei Conti, sez. reg. controllo Toscana, con la deliberazione 1/2015/PAR del 7 gennaio 2015 ha precisato che:

- a) la norma, nell'introdurre il principio di riduzione dei costi del personale, ne esplicita in via generale le modalità, definendo gli elementi significativi da prendere in considerazione, ferma restando l'autonomia dell'ente nel dettagliarle con proprio atto di indirizzo;
- b) in particolare, la disposizione indica la necessità, da un lato, di contenere gli oneri contrattuali, verosimilmente riducendo l'incidenza di voci accessorie, straordinarie e variabili relative ai rapporti già in essere, e, dall'altro lato, di porre un freno alle nuove assunzioni;
- c) a parte le deroghe tassativamente elencate nel medesimo articolo, il legislatore prevede la facoltà per l'ente di prendere in considerazione anche il "settore di operatività" delle varie società, introducendo così un ulteriore criterio discrezionale su cui l'ente locale è posto in grado di articolare il suo autonomo atto di indirizzo (esemplificando come settore a cui può essere applicata la flessibilizzazione quello della raccolta dei rifiuti);
- d) se è vero che il principio guida che l'ente deve perseguire è quello della "riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni", nondimeno risulta comunque necessario valutare anche l'ambito di operatività in cui le singole società esplicano la propria attività, in modo da non compromettere il corretto svolgimento dei servizi ad esse affidati;
- e) in tale ottica, il Comune, nell'autonomia da esercitare mediante i propri atti di indirizzo, ha il potere-dovere di temperare l'esigenza di contenimento della spesa con l'erogazione di prestazioni comunque soddisfacenti per la collettività; pertanto, le modalità pratiche di realizzazione dei vincoli legislativi rientrano nella discrezionalità amministrativa del Comune che, in qualità di socio dell'organismo affidatario in house, dovrà vagliare e percorrere impostazioni coerenti con le prescrizioni finalistiche della legge, nel rispetto degli ordinari criteri di efficienza ed economicità del servizio.

Il comma 2-bis dell'art. 18 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 costituisce complesso di disposizioni che focalizzano l'attenzione sulle capacità delle società partecipate di pervenire ad una gestione ottimale delle risorse umane, in base ad un coordinamento con gli enti soci e le esigenze di equilibrio del bilancio.

La rilevanza dell'efficienza degli assetti organizzativi delle partecipate caratterizza anche le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge n. 147/2013, relative:

- a) ai processi di mobilità tra società, secondo la disciplina definita dai commi da 563 a 565, per i quali gli enti che controllano le stesse partecipate adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità;
- b) alla gestione degli esuberanti, secondo le regole modulate nei commi da 566 a 568-ter, per i quali

risultano funzionali i percorsi di mobilità.

La finalizzazione dell'utilizzo delle procedure di gestione degli esuberi e della mobilità del personale delle società partecipate ai processi di razionalizzazione è sancita dal comma 568-bis (introdotto dal D.L. n. 16/2014 convertito in legge n. 68/2014), il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni locali e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

1. allo scioglimento della società o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
2. all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

L'art. 19 comma 5 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 dispone che: *“Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.”*

## 2.8 Disposizioni in materia di servizi pubblici locali

Con decreto legislativo n. 201 del 31/12/2022 si è avviato il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” e all'articolo 17 comma 5 si specifica che *“L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.”*

L'articolo 30 del DL 201/2022 stabilisce che i comuni [...] con popolazione superiore a 5.000 abitanti [...] effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



### 3. Il Piano di razionalizzazione

Con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale del 30 marzo 2015 n° 6 sono stati approvati il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e la relativa relazione tecnica;

Con deliberazione del Consiglio Comunale dell'8 aprile 2016 n° 31 è stata approvata la relazione sui risultati raggiunti;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 29/09/2017 è stata approvata la relazione tecnica al piano di revisione straordinaria delle società partecipate dall'ente e la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016.

Negli anni successivi sono state regolarmente approvate con deliberazione di consiglio le relazioni al piano di revisione periodica delle società partecipate dall'ente alla data del 31/12 di ciascun anno, l'ultima delle quali la n. 69 del 29/12/2023 riferita alle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2022.

I documenti sono consultabili al seguente link nella sezione Amministrazione trasparente:

<https://www.comune.porto-torres.ss.it/it/service/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate/provvedimenti/>

#### 3.1 Visione di sintesi del piano di razionalizzazione

Lo schema sotto riportato illustra le scelte che il Comune ha attuato con l'ultima deliberazione di consiglio comunale di approvazione della relazione tecnica al piano di revisione periodica delle società partecipate dall'Ente (deliberazione n. 69 del 29/12/2023).

N°	Società	Scelta operata
1	Società Multiservizi s.r.l	Fusione per incorporazione nella Multiss S.p.A.
2	Azienda trasporti pubblici S.p.A.	Mantenimento
3	EGAS – Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	Società obbligatoria
4	Abbanoa S.p.A.	Società obbligatoria
5	Promin SCPA	Mantenimento (in attesa di chiusura liquidazione)
6	Fondazione Sardegna Isola del Romanico	Mantenimento
7	Fondazione MO.So.S.	Mantenimento

### 4. Il Gruppo amministrazione pubblica

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 17/11/2023 sono stati individuati i componenti del “Gruppo amministrazione pubblica (GAP) del Comune di Porto Torres” e la delimitazione del perimetro di consolidamento per il Bilancio Consolidato del 2023.

Il Gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Porto Torres è stato così individuato:

	Denominazione	Attività svolta/missione	Classificazione	% partecipazione Comune di Porto Torres
1	Egas	Gestione ambito ottimale servizio idrico integrato	<u>Ente strumentale partecipato</u>	1,07%
2	Multiservizi s.r.l.	Gestione servizi strumentali	<u>Società controllata</u>	100,00%
3	Abbanoa S.p.A.	Gestore unico del servizio idrico integrato dell'autorità d'ambito della Sardegna	<u>Società partecipata</u>	0,18%



4	Azienda trasporti pubblici Sassari	Si occupa della gestione dei servizi urbani ed extraurbani di pubblico trasporto e di noleggio	<u>Società partecipata</u>	6,15%
5	Promin S.C.P.A.	Promozione Industriale del Nord Sardegna	<u>Società partecipata</u>	1,20%
6	Fondazione Sardegna Isola del Romanico	Promozione rete di Monumenti del Romanico in Sardegna	<u>Società partecipata</u>	1,447%
7	Fondazione MO.So.S.	Alta Formazione tecnica per la mobilità sostenibile e per il mare	<u>Società partecipata</u>	6,60%

Con determinazione n. 38 protocollo 9463 del 27/04/2023 recepita dall'ufficio controllo partecipate in data 23/05/2024, il conservatore della camera di commercio di Sassari ha disposto la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2490 VI co, c.c., della Società per la Promozione Industriale del nord Sardegna Società Consortile per Azioni (Promin S.C.P.A.) – In Liquidazione. Pertanto, il Gruppo di Amministrazione Pubblica individuato con deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 17/11/2023, non deve prendere in considerazione la Promin S.C.P.A.

## 5. Analisi delle singole partecipazioni

I paragrafi che seguono costituiscono l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dall'Ente alla data del 31/12/2023.

### 5.1 Multiservizi s.r.l.

<b>Denominazione sociale</b>	<b>Multiservizi s.r.l.</b>
<b>Forma giuridica</b>	Società a responsabilità limitata
<b>Partita IVA</b>	2319370900
<b>Anno di costituzione</b>	01/01/08
<b>Anno di cessazione</b>	31/12/25
<b>Oggetto sociale</b>	Gestione servizi strumentali
<b>Quota di partecipazione</b>	<b>100,00%</b>

Dati rappresentante CdA		
Nominativo	Carica ricoperta	Compenso annuo
Dott. Salvatore Zappareddu fino al 6 marzo 2018	Amministratore Unico	€ 25.000,00
Dott. Antonio Masala (dal 6 marzo 2018 al 02/12/2018)	Amministratore Unico	€ 25.000,00
Dott. Marco Sanna (dal 03/12/2018 al 28/02/2021)	Amministratore Unico	€ 25.000,00
Dott. Antonio Spano (dal 01/03/2021)	Amministratore Unico	€ 25.000,00
Dott. Giuseppe Marratzu (dal 01/06/2024)	Amministratore Unico	€ 25.000,00

	SINDACO		AMMINISTRATORE UNICO MULTISERVIZI	INCIDENZA % (limite max 70%)	INCIDENZA % (limite max 70%)
	FINO AL 31/12/21	DAL 01/01/22		FINO AL 31/12/21	DAL 01/01/22
INDENNITA' ANNUA	39.256,20	49.680,00	25.000,00	63,68%	50,32%

Risultati di bilancio	2020	2021	2022	2023
Capitale sociale	€ 118.000,00	€ 118.000,00	€ 118.000,00	€ 118.000,00
Patrimonio netto	€ 98.383,00	€ 121.615,00	€ 125.417,00	€ 126.316,00
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	€ 1.484.018,53	€ 2.032.000,26	€ 1.799.838,81	€ 1.701.570,26
Utile/perdita	- € 100.126,00	€ 23.234,00	€ 3.802,00	€ 899,00
Totale dipendenti	27	61	61	44

La società Multiservizi s.r.l. è l'unica società interamente partecipata e controllata dal Comune di Porto Torres e svolge attività per il Comune di Porto Torres, tra le quali si elencano le principali che costituiscono il *core business* della società:

- Gestione e manutenzione del verde pubblico comunale** (affidamento del servizio con determinazione di impegno di spesa n. 961 del 28 maggio 2019 per il periodo 01/05/2019-31/04/2024, prorogato al 31/10/2024. Nuovo affidamento dal 01/11/2024 al 31/10/2025 con determinazione n. 2817 del 8/11/2024);
- Pulizia degli stabili comunali** (affidamento del servizio con determinazione di impegno di spesa n. 626 del 16 marzo 2022 fino alla data del 28/02/2025);

3. **Gestione canili comunali** (affidamento del servizio con determinazione di impegno di spesa n. 305 del 3 febbraio 2021 per il periodo 01/02/2021-31/01/2025);  
alle quali si sono aggiunte la **gestione dei cantieri della forestazione** finanziati dalla Regione Sardegna, la gestione dei cantieri Lavoras e la **manutenzione della segnaletica stradale**.

Con deliberazione n. 77 del 30/12/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate dal comune di Porto Torres, prevedendo la fusione per incorporazione della società Multiservizi Porto Torres S.r.l. nella Multiss S.p.A.

In particolare, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 30/12/2022 è stato approvato, con parere favorevole del collegio dei revisori dei conti, il progetto relativo all'operazione straordinaria di fusione.

A sostegno dell'operazione di fusione ci sono diverse motivazioni: il raggiungimento di un efficientamento gestionale, un miglioramento ed ampliamento nei servizi offerti, una generale razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dagli Enti Pubblici nella Provincia di Sassari, e quindi, una riduzione della spesa pubblica e un miglioramento del servizio al cittadino. L'operazione avrà anche importanti ripercussioni dal punto di vista reddituale per entrambe le società interessate dalla fusione così come meglio specificato nella nota di lettura integrativa del piano industriale, redatta dal direttore generale della Multiss S.p.A. e allegata alla proposta di deliberazione del consiglio comunale.

A causa del prolungarsi dei tempi di formalizzazione della fusione, con deliberazione n. 33 del 19/07/2023 si è reso necessario approvare l'aggiornamento del progetto di fusione, a seguito anche dell'approvazione dei consuntivi riferiti all'esercizio 2022 che ha comportato modifiche al valore economico delle due società e al valore di concambio tra le quote societarie.

L'operazione di fusione avrebbe dovuto trovare naturale conclusione con atto notarile la cui stipula era fissata per il giorno 19/09/2023.

Con nota del 15/09/2023 (ns. protocollo n. 41121 del 18/09/2023) l'amministratore straordinario della provincia di Sassari ha manifestato la necessità, alla luce dell'approvazione del Disegno di legge regionale 373/A (collegato alla legge regionale di stabilità 2023 concernente "Disposizioni di carattere istituzionale e ordinamentale su varie materie") di rinviare la data di stipulazione dell'atto notarile per consentire alla Provincia di Sassari le obbligatorie conseguenti valutazioni, che incidono in particolare sui "Patti Parasociali" della società post fusione.

Con nota protocollo n. 42361 del 25/09/2023 il sindaco del comune di Porto Torres rimarcando l'importanza di concludere quanto prima il percorso condiviso di fusione delle due società, iniziato nel 2021, frutto di un impegnativo lavoro delle due amministrazioni, approvato dai rispettivi organi competenti, nel corso del quale sono state effettuate di comune accordo anche le indicazioni sui patti parasociali, essenziali per il legittimo esercizio concreto del controllo analogo congiunto.

Alla data della redazione del presente documento, l'operazione di fusione con la Multiss S.p.A. non si è ancora conclusa: le società oggetto della fusione hanno approvato il bilancio consuntivo relativo al 2023 e questo comporterà quasi certamente la necessità di aggiornare un'altra volta il progetto di fusione relativamente ai dati contabili presi a riferimento per definire il rapporto di concambio.

La società Multiservizi Porto Torres Srl ha continuato, in attesa della conclusione dell'operazione di fusione con la Multiss S.p.A., a svolgere, in favore del comune di Porto Torres, diversi servizi fondamentali per l'ente, garantendo un buon livello gestionale nonostante si risentano alcune diseconomie di scala che la fusione avrebbe consentito di eliminare. La società ha comunque chiuso l'esercizio 2023 con un risultato economico positivo e nel 2024 si sta lavorando per eliminare alcune inefficienze e garantire ugualmente il raggiungimento di un risultato economico positivo.

## 5.2 Azienda trasporti pubblici

<b>Denominazione sociale</b>	<b>Azienda trasporti pubblici S.p.A.</b>
<b>Forma giuridica</b>	Società per azioni
<b>Partita IVA</b>	0121470900
<b>Anno di costituzione</b>	21/04/97
<b>Anno di cessazione</b>	31/12/30
<b>Oggetto sociale</b>	Gestione dei servizi urbani ed extraurbani di pubblico trasporto e di noleggio
<b>Quota di partecipazione</b>	<b>6,15%</b>

<b>Dati rappresentanti</b>		
<b>Nominativo</b>	<b>Carica ricoperta</b>	<b>Compenso</b>
Dott. Daniele Ruii	Consigliere dal 01.01.2016 al 19/06/2022	€ 14.619,00
Dott. Antonio Masala	Consigliere dal 20.06.22	nd

	<b>SINDACO</b>		<b>COMPONENTE CDA</b>	<b>INCIDENZA % (limite max 60%)</b>	<b>INCIDENZA % (limite max 60%)</b>
	<b>FINO AL 31/12/2021</b>	<b>DAL 01/01/2022</b>		<b>FINO AL 31/12/2021</b>	<b>DAL 01/01/2022</b>
<b>INDENNITA' ANNUA</b>	39.256,20	49.680,00	14.619,00	37,24%	29,43%

<b>Risultati di bilancio</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Capitale sociale</b>	€ 3.520.000,00	€ 3.520.000,00	€ 3.520.000,00	€ 3.520.000,00
<b>Patrimonio netto</b>	€ 5.229.345,00	€ 5.485.161,00	€ 6.023.612,00	€ 6.500.607,00
<b>Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 36.020,00
<b>Utile/perdita</b>	€ 106.635,00	€ 255.813,00	€ 538.452,00	€ 476.995,00
<b>Totale dipendenti</b>	278	279	277	281

L'Azienda Trasporti Pubblici S.p.A. è una società per azioni che, nelle città di Sassari e Porto Torres, garantisce l'esercizio del trasporto pubblico di persone. L'azienda è interamente partecipata da Enti Pubblici Locali che sono il Comune di Sassari, la Provincia di Sassari ed il Comune di Porto Torres. L'Azienda gestisce in totale 25 linee di cui 3 a Porto Torres, tra urbane e suburbane (queste ultime in aree a bassa densità abitativa).

## 5.3 Ente di governo dell'ambito della Sardegna (EGAS)

<b>Denominazione sociale</b>	<b>Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS)</b>
<b>Forma giuridica</b>	Consorzio
<b>Partita IVA</b>	02865400929
<b>Anno di costituzione</b>	25/09/03
<b>Anno di cessazione</b>	tempo indeterminato

<b>Oggetto sociale</b>	Gestione ambito ottimale servizio idrico integrato
------------------------	--

<b>Quota di partecipazione</b>	<b>1,07%</b>
--------------------------------	--------------

<b>Dati rappresentanti</b>		
<b>Nominativo</b>	<b>Carica ricoperta</b>	<b>Compenso</b>
Dott.ssa Maria Bastiana Cocco	Consigliere dal 25/07/2022	Nessun compenso

<b>Risultati di bilancio</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Capitale sociale</b>	€ 12.050.449,60	€ 12.050.449,60	€ 12.050.449,60	€ 12.050.449,60
<b>Patrimonio netto</b>	€ 22.997.557,26	€ 23.836.543,77	€ 22.512.814,19	€ 23.280.599,57
<b>Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione</b>	€ 28.485,38	€ 28.443,79	€ 28.458,09	€ 28.458,09
<b>Utile/perdita</b>	€ 968.354,34	€ 838.986,51	- € 1.323.729,58	€ 767.785,38
<b>Totale dipendenti</b>	nd	nd	nd	nd

Con la L.R. 11 dicembre 2017, n. 25 sono state introdotte alcune modifiche alla suddetta norma istitutiva dell'Ente EGAS, volto a chiarirne la natura, il ruolo svolto dalla Regione e ad assicurare una maggiore operatività e regolarità nello svolgimento delle attività inerenti il controllo analogo;

Al fine di procedere all'aggiornamento dello statuto dell'EGAS, entrato in vigore in data 26 maggio 2016, al nuovo dettato normativo, la Giunta Regionale, nel rispetto delle previsioni dell'art.6 comma 2 della L.R. 4/2015, ha approvato con deliberazione n. 2/16 del 16 gennaio 2018 la proposta di adeguamento, sulla quale la Quarta Commissione del Consiglio Regionale, nella seduta del 20 marzo 2018, ha espresso all'unanimità parere favorevole.

La proposta di Statuto approvata dalla Giunta Regionale con la citata deliberazione 2/16 del 16 gennaio 2018 dispone che:

- le quote di rappresentatività dei Comuni, ai fini della contribuzione al fondo di dotazione, sono così determinate:
  - per il 70% in rapporto alla popolazione residente nel Comune secondo i dati dell'ultimo rilevamento ISTAT disponibile;
  - per il 30% in rapporto alle dimensioni territoriali del Comune
- sono determinate ed assegnate le quote di partecipazione così come risultanti dal prospetto allegato "Quote di rappresentatività" che, nel caso del Comune di Porto Torres è stata quantificata, secondo i parametri sopraindicati, nello 0,0107335.
- le quote di partecipazione alimentano il fondo di dotazione, deliberato annualmente in sede di approvazione del Bilancio di previsione.
- le suddette quote sono rideterminate con lo stesso criterio ogni tre anni dall'approvazione dello Statuto utilizzando i dati ISTAT relativi alla popolazione dei comuni rilevati al 1° gennaio dell'anno precedente. Le nuove quote, rideterminate con la proposta di modifica statutaria deliberata dal Comitato Istituzionale d'Ambito, hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di approvazione
- gli organi di governo dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna sono:
  - il Comitato istituzionale d'ambito: il comitato è costituito da dieci membri oltre al Presidente della Regione (o suo delegato). Due componenti devono essere scelti tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincial e della città metropolitana. Due componenti devono essere scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti. Due componenti devono essere scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti. Quattro componenti devono essere scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

- b) le Conferenze territoriali, individuate dal Comitato istituzionale d'Ambito nel rispetto del nuovo assetto territoriale degli enti locali ai sensi della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 e della deliberazione della Giunta regionale n. 23/5 del 20 aprile 2016.

#### 5.4 Abbanoa s.p.a

<b>Denominazione sociale</b>	<b>Abbanoa S.p.A.</b>
<b>Forma giuridica</b>	società per azioni
<b>Partita IVA</b>	02934390929
<b>Anno di costituzione</b>	28/12/04
<b>Anno di cessazione</b>	31.47.00
<b>Oggetto sociale</b>	Gestione servizio idrico integrato
<b>Quota di partecipazione</b>	<b>0,18%</b>

<b>Dati rappresentante CdA</b>
<b>Nominativo</b>
nessun rappresentante

<b>Risultati di bilancio</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Capitale sociale</b>	€ 281.275.415,00	€ 281.275.415,00	€ 281.275.415,00	€ 281.275.415,00
<b>Patrimonio netto</b>	€ 347.299.250,00	€ 349.359.295,00	€ 335.875.787,00	€ 337.600.022,00
<b>Onere complessivo a qualsiasi titolo Gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione</b>	€ 800.000,00	€ 806.983,94	€ 278.985,28	€ 250.845,04
<b>Utile/perdita</b>	€ 5.048.499,00	€ 2.060.045,00	- € 11.529.914,00	€ 1.724.235,00
<b>Totale dipendenti</b>	1.300	1.170	1.222	1.248

Abbanoa S.p.A. è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s. m. e i.). Abbanoa SpA, nata il 22 dicembre 2005 dalla trasformazione di Sidris S.c. a r.l. a seguito della fusione delle società consorziate, è interamente partecipata da Enti Pubblici, attualmente è costituita da 342 Comuni soci e dal socio Regione Sardegna.

Abbanoa in qualità di gestore unico eroga il servizio idrico in 346 dei 377 comuni della Sardegna.

#### 5.5 Fondazione Sardegna Isola del romanico

<b>Denominazione sociale</b>	<b>Fondazione Sardegna Isola del Romanico</b>
<b>Forma giuridica</b>	Fondazione di partecipazione
<b>Codice fiscale</b>	90059440959
<b>Anno di costituzione</b>	10/06/21
<b>Anno di cessazione</b>	Tempo indeterminato
<b>Oggetto sociale</b>	Promozione rete di Monumenti del Romanico in Sardegna

<b>Quota di partecipazione</b>	1,447%
--------------------------------	--------

<b>Rappresentante del comune</b>
Dott.ssa Maria Bastiana Cocco (nessun compenso)

<b>Risultati di bilancio</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Capitale sociale</b>	€ 115.650,00	€ 221.895,00	€ 221.895,00
<b>Patrimonio netto</b>	€ 168.346,00	€ 199.903,00	€ 368.218,00
<b>Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione</b>		€ 500,00	€ 500,00
<b>Utile/perdita</b>	€ 52.695,00	- € 21.993,00	€ 122.764,00
<b>Totale dipendenti</b>	nd	nd	nd

La Fondazione “**Sardegna Isola del Romanico**” nasce per volontà di **70 Comunità Sarde e della Associazione Culturale Itinera Romanica-Amici del Romanico**, nonché dal contributo di idee ed esperienze del partenariato esteso.

La Fondazione “Sardegna Isola del Romanico”, intende contribuire ad accrescere l'**attrattività della Sardegna** attraverso l'attivazione di programmi finalizzati a suscitare interesse e curiosità verso la storia e le tradizioni di un'Isola posta al centro del Mediterraneo, teatro nel Medioevo di alleanze strategiche, relazioni diplomatiche, commerciali, storiche e culturali con imperi e potentati del mondo conosciuto.

Il comune di Porto Torres è stato inserito nel progetto ITINERA ROMANICA.

## 5.6 Fondazione Mo.SO.S

<b>Denominazione sociale</b>	Fondazione Mo.So.S
<b>Forma giuridica</b>	Fondazione di partecipazione
<b>Partita IVA</b>	92224820925
<b>Anno di costituzione</b>	30/10/2014
<b>Anno di cessazione</b>	Tempo indeterminato
<b>Oggetto sociale</b>	Alta Formazione tecnica per la mobilità sostenibile e per il mare

<b>Quota di partecipazione</b>	6,60%
--------------------------------	-------

<b>Dati rappresentante CdA</b>
<b>Nominativo</b>
nessun rappresentante

<b>Risultati di bilancio</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Patrimonio netto</b>	€ 379.610,00	€ 2.011.572,00
<b>Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione</b>	€ 5.000,00	€ 0,00
<b>Utile/perdita</b>	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale dipendenti</b>	6	6

FONDAZIONE MO.SO.S. è una Fondazione di Partecipazione costituita in data 30/10/2014 con atto dello Studio Notarile Associato Dolia n°39213 nella quale il comune di Porto Torres partecipa dall'esercizio 2022.

La fondazione agisce nell'area tecnologica della Mobilità Sostenibile con particolare riferimento all'economia del mare in Sardegna negli ambiti:

- della “Mobilità delle persone e delle merci”;
- della produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture;
- della gestione infomobilità e infrastrutture logistiche.

La Fondazione opera sulla base dei piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post- secondario in relazione a figure che



rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato

- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui alle normative vigenti, per diffondere la cultura tecnica e scientific
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali e le aziende per la formazione continua dei lavoratori
- formazione dei docenti e degli esperti nei settori di riferimento

Il patrimonio netto della società presenta un incremento rilevante rispetto all'esercizio precedente in quanto, nell'esercizio 2023, ha ricevuto l'assegnazione di rilevanti finanziamenti parte dei quali registrati tra i crediti a lungo termine in quanto non si conosce con esattezza il momento della loro erogazione effettiva.

#### 6. Decisioni assunte dall'amministrazione a seguito della razionalizzazione

Così come emerge dalle schede del piano della revisione ordinaria delle partecipate, il comune di Porto Torres intende operare le seguenti scelte:

N°	Società	Scelta operata
1	Società Multiservizi s.r.l	Fusione per incorporazione nella Multiss S.p.A.
2	Azienda trasporti pubblici S.p.A.	Mantenimento
3	EGAS – Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	Società obbligatoria
4	Abbanoa S.p.A.	Società obbligatoria
5	Fondazione Sardegna Isola del Romanico	Mantenimento
6	Fondazione MO.So.S.	Mantenimento